



Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

Circ. DPO 56/2024

Assemini, 2/7/2024

La privacy in riferimento ad alcune attività di fine anno scolastico

Siamo alla fine dell'anno scolastico e le scuole sono impegnate in varie attività per le quali viene in rilievo la normativa in materia di protezione dei dati personali e sulle quali abbiamo già emesso diverse note:

[Nota 42/24: diffusione esiti scolastici ex art. 96 Codice privacy](#)

[Nota 48/24: pubblicazione esiti scrutini ed esami](#)

[Nota 51/24: foto di classe ed annuari degli studenti](#)

[Nota 52/24: verifica obblighi vaccinali alunni](#)

[Nota 53/24: costituzione commissioni di esame](#)

[Nota 54/24: trattamento di foto e filmati ritraenti gli alunni da parte delle istituzioni scolastiche](#)

[Nota 55/24: ricorsi esami e scrutini ed accesso agli atti](#)

In questa nota richiamiamo di seguito altre attività che le scuole devono affrontare in questi giorni.

1. Albo nazionale delle eccellenze

L'Art. 29 c.4 dell'[O.M. n.55/2024](#) sugli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2023/2024 dispone: *“nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di **cento/centesimi con l'attribuzione della lode**, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'**acquisizione del consenso dei medesimi**, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'**Albo nazionale delle eccellenze**”*. Per le scuole in contratto [i modelli VargiuScuola di informativa e consenso per la pubblicazione all'Albo Nazionale delle Eccellenze](#).

2. Comunicazione esiti esami ad aziende ed imprese

Nella [nota 48/24](#) abbiamo ricordato le procedure definite dal Ministero per la pubblicazione degli esiti degli scrutini e degli esami. Tuttavia, in qualunque periodo dell'anno gli istituti di secondo grado possono comunque ricevere la richiesta degli elenchi degli alunni diplomati con voto conseguito da parte di aziende ed imprese impegnate nella ricerca di personale. Cosa devono fare le scuole in questo caso? Possono comunicare queste informazioni nell'interesse dell'alunno ormai diplomato?

Per rispondere a queste domande riteniamo utile ricordare che l'**art. 96 del D.Lgs 196/2003** (Codice Privacy) al comma 1 stabilisce che *“**al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e***

*coreutica e le università statali o non statali legalmente riconosciute **su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti** e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (ndr. dati sensibili e giudiziari), pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.”*

In altre parole l'**art. 96 del D.Lgs 196/2003** stabilisce che al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale **le scuole, su richiesta degli interessati**, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti. I dati oggetto di comunicazione/diffusione non devono essere sensibili ed in ogni caso devono essere pertinenti e non eccedenti le finalità suddette.

Nella [nota 42/24](#) avevamo quindi raccomandato le scuole di procedere, prima della fine dell'anno scolastico, a sottoporre agli alunni maturandi i seguenti documenti:

- [Una circolare](#) che li informa di quanto prevede l'art. 96 del codice privacy in riferimento alla comunicazione dei loro esiti scolastici a privati per le finalità formazione, orientamento ed inserimento professionale
- [Un modulo](#) da compilare per autorizzare la scuola alla comunicazione degli esiti scolastici ex art. 96 del codice privacy

Nella stessa nota avevamo fatto presente che l'autorizzazione alla comunicazione degli esiti scolastici può essere firmata dal minore che abbia compiuto i 14 anni di età.

Se la vostra scuola non avesse ancora acquisito il suddetto consenso suggeriamo di provvedere ora, prima che gli studenti, ormai diplomati, lascino definitivamente la scuola.

3. Comunicazione esiti esami a testate giornalistiche

Ci è giunto un quesito da parte di una scuola che ha ricevuto da un giornale locale la richiesta dei nominativi degli alunni che si sono diplomati con la votazione di 100 o 100 e lode. Lo scopo della richiesta è quello di valorizzare tali eccellenze con la pubblicazione dei nominativi nel giornale. La scuola può procedere alla comunicazione dei nominativi? La testata giornalistica è poi autorizzata alla diffusione dei nominativi degli studenti neodiplomati che si sono distinti?

Come abbiamo visto al punto 1, anche la pubblicazione nell'albo nazionale delle eccellenze dei nominativi degli studenti che si sono diplomati con la votazione di 100 e lode può avvenire solo a seguito dell'acquisizione del consenso degli interessati. Stessa procedura dovrà essere seguita per la pubblicazione, in un giornale o in un sito web, dei diplomati con la votazione di 100 o 100 e lode. In tal caso, però, l'acquisizione del consenso spetterà alla testata giornalistica o a colui che intende diffondere su un sito tali informazioni. Non è opportuno che sia la scuola a raccogliere il consenso dello studente considerato che l'istituto scolastico non opera alcun trattamento. Anche il consenso ex art. 96 del codice privacy visto al paragrafo precedente non è utile per l'occasione, considerato che la finalità di pubblicazione non è quella di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale del neodiplomato.

4. Comunicazione assegnazione alle prime classi

Un problema che si trovano a gestire le scuole in questo periodo è quello della comunicazione ai genitori degli alunni neoiscritti della classe di assegnazione. In che modo procedere a tale comunicazione?

Una soluzione ingannevolmente semplice è quella di pubblicare la formazione delle classi prime nel sito web della scuola. Questa soluzione, seppure in linea con il CAD che sollecita le pubbliche amministrazioni all'uso delle tecnologie digitali per comunicare con le famiglie, è però in evidente violazione della normativa sul trattamento dei dati personali, come già messo in evidenza da diverse sentenze del Garante.

Se è vietata la diffusione dei dati personali degli alunni sul sito web in assenza di idoneo riferimento normativo, la scuola può procedere senz'altro ad una comunicazione ai genitori. La scuola può quindi inviare una mail alla casella che i genitori hanno comunicato in occasione dell'iscrizione, nella quale viene indicata la classe cui è stato assegnato il nuovo alunno. Nella procedura più rigorosa dal punto di vista della privacy,

la mail potrà essere inviata in CCN (Copia Carbone Nascosta) contemporaneamente a tutte le caselle dei genitori i cui figli sono stati assegnati alla medesima classe con la dicitura "siamo lieti di informarla che suo figlio è stato assegnato alla classe XXX". In tal modo ciascun genitore saprà a quale classe è stato assegnato il proprio figlio senza però avere informazioni sui nominativi degli altri alunni assegnati alla classe (**attenzione a mettere l'elenco delle caselle email nel campo CCN e non in quello CC!**).

Se la scuola ritiene utile o necessario per qualche motivo comunicare ai genitori anche la composizione della classe la stessa mail potrà contenere anche l'elenco dei nominativi degli alunni assegnati alla classe. Questa si configura ancora come una comunicazione limitata ai genitori degli alunni di una classe per cui riteniamo che, se necessaria, non violi la privacy di alcuno. E' però importante mettere un disclaimer che informi i destinatari, i genitori, che il documento allegato non può essere oggetto di diffusione (ad esempio con la pubblicazione su facebook).

Altra soluzione può essere quella di registrare con adeguato anticipo gli alunni neo-iscritti sul registro elettronico o sulla piattaforma cloud in uso per le comunicazioni con le famiglie. In tal caso la comunicazione della classe di assegnazione potrà avvenire direttamente su registro elettronico o su piattaforme cloud, come quelle di Google e di Microsoft.

Ultima opzione da considerare è quella di affiggere dei tabelloni cartacei presso la sede. Il problema è che l'affissione dei tabelloni si configura come una diffusione di dati personali se l'accesso ai medesimi è consentito a chiunque. E' questa una diffusione che ha sicuramente un impatto molto meno rilevante rispetto alla diffusione sul sito web ma che deve comunque essere valutata con attenzione. Noi lo sconsigliamo, ma se la scuola ritiene davvero necessario affiggere gli elenchi degli alunni delle classi prime, raccomandiamo che questa affissione non avvenga in un'area aperta a tutti ma piuttosto in un ambiente più riservato accessibile solo da chi ha necessità di conoscere la formazione delle prime classi.